

BANDO PUBBLICO
**Per il finanziamento dei progetti culturali di spettacolo dal vivo da
attuare nei territori della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016**
Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. DPH003/116 del 29.03.2018

Art. 1
(Finalità)

Con Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono state stanziati, nell'ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo, risorse aggiuntive a favore delle Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Nei limiti dello stanziamento assegnato alla Regione Abruzzo con D.M. 16 maggio 2017, n. 218 *«Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»* e in attuazione di quanto disposto nell'Atto di Indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 175/2018 del 26/03/2018 e recante le *«misure attuative dell'Accordo di Programma stipulato fra MiBACT-Direzione Generale Spettacolo e Regione Abruzzo, il presente Bando stabilisce criteri e modalità di accesso alle risorse economiche specificamente destinate ai progetti culturali proposti dai Comuni del territorio abruzzese interessato dal sisma, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Il Bando approvato e pubblicato dal competente Servizio Beni e Attività Culturali è riservato ai Comuni e alle reti di Comuni inseriti nel cratere sismico ed espressamente elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato e integrato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84).
2. Le proposte presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente paragrafo sono irricevibili.
3. Per ogni ente proponente (Comune singolo/Comune capofila) è previsto il finanziamento di un solo progetto.

Art. 3
(Dotazione finanziaria)

1. L'importo totale di **€ 190.000,00** destinato al finanziamento dei progetti proposti dagli enti di cui al precedente art. 2, con particolare riferimento a progetti organizzati prioritariamente in collaborazione con gli organismi finanziati nell'ambito del FUS per l'Abruzzo, viene così modulato:

- fino a un massimo del **50%** per spettacoli dal vivo e progetti di eccellenza presentati da un singolo Comune o reti di Comuni del cratere sismico, da realizzare in collaborazione con soggetti sostenuti dal FUS per l'Abruzzo e/o con personaggi di rilievo nazionale e internazionale e/o con professionisti dello spettacolo e/o Associazioni di rilievo regionale;

- fino a un massimo del **30%** per progetti proposti da reti di Comuni da attuare in collaborazione con professionisti e realtà locali e regionali e/o anche con soggetti sostenuti dal FUS per l'Abruzzo e/o Associazioni di rilievo regionale;
- fino a un massimo del **20%** per progetti proposti da Comuni in forma singola da attuare in collaborazione con professionisti e realtà e associazioni locali e regionali e/o anche con soggetti sostenuti dal FUS per l'Abruzzo.

2. In rapporto alla tipologia e quantità dei progetti che saranno presentati è possibile la rimodulazione delle percentuali di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nei limiti dell'importo complessivo destinato ai progetti presentati dai territori sopra previsto; eventuali economie realizzabili su una o due delle sopra indicate tipologie di progetti potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori progetti di altra/e tipologia/e oltre la percentuale massima stabilita per ciascuna di esse.

Art. 4 (Finalità e attività ammissibili)

1. In linea con i requisiti e criteri minimi imposti dal DM 16 maggio 2017, n. 218 e recepiti nel citato Accordo di Programma, sono ammissibili a finanziamento le proposte di attività di spettacolo dal vivo finalizzate a rivitalizzare il tessuto economico e sociale favorendo le occasioni di aggregazione nei luoghi e centri urbani del territorio del cratere sismico, a ricostruire l'attrattiva culturale e turistica del territorio e a promuovere iniziative culturali di spettacolo rivolte ai più giovani (anche in collaborazione con le scuole) e agli anziani presenti nei territori colpiti dal sisma e, nello specifico:

- ATTIVITÀ ORDINARIE, con utilizzo di teatri storici, delle piazze e dei luoghi di eccellenza paesaggistica, da attuare con il coinvolgimento delle comunità locali, dei professionisti abruzzesi e delle realtà associative locali e/o anche in collaborazione con i soggetti finanziati dal FUS per l'Abruzzo;
- GRANDI EVENTI AGGREGANTI da attuare con il coinvolgimento di personalità e/o professionisti di rilievo del mondo dello spettacolo e/o in collaborazione con i soggetti finanziati dal FUS per l'Abruzzo.

2. Le attività ordinarie e i grandi eventi devono essere realizzati entro il 30 giugno 2018, salvo proroghe, e comunque entro e non oltre 20 giorni a partire dal suddetto termine.

Art. 5 (Elementi e criteri di valutazione)

1. Ai fini dell'assegnazione del finanziamento, le proposte progettuali ammissibili, di cui al precedente articolo 4, sono valutate sulla base delle seguenti caratteristiche:

- a. radicamento dell'iniziativa sul territorio, inteso come capacità di esprimerne le peculiarità culturali e artistiche, attraverso attività fortemente connesse con identità, eccellenze e vocazioni dei luoghi e/o con il patrimonio culturale locale e regionale (beni, tradizioni, costumi, riti, miti, leggende, storia, luoghi, personaggi e quant'altro);
- b. capacità di fare sistema con progetti condivisi da reti di Comuni, anche mediante proposte di cartellone unico e/o di iniziative da attuare in collaborazione con i soggetti di Governance Turistica Regionale ex L.R. 15/2015 (DMC *Destination Management Company* e PMC *Product Management Company*) o in linea con la programmazione turistica regionale ;
- c. sostenibilità del bilancio preventivo dell'iniziativa progettuale;
- d. progettazione di spettacoli dal vivo che prevedono attività culturali (come incontri, laboratori, seminari, concorsi, prove aperte al pubblico e altre opportunità di coinvolgimento sociale) da attuare prima e/o dopo l'evento principale;

- e. progettazione** di attività culturali di spettacolo dal vivo prioritariamente rivolte ai giovani e agli anziani presenti nei territori colpiti;
- f. capacità di produrre ricadute socio-economiche** sul territorio, in termini di visibilità e promozione turistica e di indotto economico;
- g. innovazione progettuale** (utilizzo e sperimentazione di tecnologie avanzate, di linguaggi espressivi nuovi e/o rivisitati e di strumenti attuativi non convenzionali, presenza di contenuti inediti e quant'altro);
- h. progettazione** di spettacoli dal vivo che coinvolgono espressioni o artisti locali, prevedendone la contaminazione culturale e artistica attraverso la partecipazione degli stessi nello spettacolo dal vivo o nelle iniziative progettuali;
- i. qualità artistica** del progetto da realizzare.
2. Per ciascuna delle caratteristiche progettuali, di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuito un punteggio da 0 a 3, dove 0=assente/insufficiente, 1=sufficiente, 2=buono e 3=ottimo;
3. Per ciascuna proposta il punteggio finale si ottiene sommando i punteggi parziali di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 6 **(Modalità e termini di presentazione delle proposte)**

1. Le proposte progettuali con contestuale istanza di finanziamento, sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'ente proponente (Comune capofila/Comune singolo), devono essere tassativamente redatte utilizzando il Modello allegato al presente Bando (Allegato A.1), reperibile sul Portale Cultura e nella sezione *avvisi* del sito istituzionale della Regione Abruzzo;
2. Le proposte **dovranno pervenire** al Servizio Beni e Attività Culturali della Giunta Regionale **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione** del presente Bando nel sito istituzionale regionale (sezione *Avvisi*, Portale Cultura e *Area Amministrazione trasparente*) con la seguente modalità:
- **Invio a mezzo di posta elettronica certificata, con oggetto "Progetto di spettacolo dal vivo nel territorio regionale interessato dal sisma 2016/2017. Istanza di finanziamento"** al seguente indirizzo: dph003@pec.regione.abruzzo.it

Art. 7 **(Spese ammissibili)**

1. Le spese ammesse sono quelle direttamente riconducibili al progetto, rapportate al periodo di attuazione dell'iniziativa e sostenute dall'ente beneficiario (Comune singolo/Comune capofila).
2. In particolare sono ammissibili i seguenti costi:
- a.** costi per artisti e operatori dello spettacolo;
 - b.** contributi ex-Enplals;
 - c.** costi di personale in relazione al tempo dedicato esclusivamente all'azione/progetto (al lordo di imposte e contributi di legge) e rimborsi spese debitamente documentati;
 - d.** spese di ospitalità dei soggetti di cui alla lettera **a**), ad esclusione delle spese per vitto o ristorazione; se le spese includono indistintamente quelle relative al vitto e all'alloggio, le stesse sono ritenute ammissibili in misura pari al 70%;
 - e.** spese di assistenza esterna: per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi;
 - f.** spese per affitto e noleggio: per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
 - g.** spese per materiale non durevole: per premi, omaggi e altro materiale;
 - h.** spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'iniziativa e per acquisto di spazi pubblicitari;
 - i.** costi per diritti S.I.A.E.;
 - j.** spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;

- k. costi indiretti che sia imputabili a spese generali fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
- l. altre spese non comprese nelle lettere da a) a k), ma indicate come indispensabili per la realizzazione dell'iniziativa.
2. I costi devono essere sostenuti nel periodo aprile/agosto 2018, salvo proroghe specificatamente motivate; tutti i pagamenti devono rispettare le norme sulla tracciabilità e non sono ammessi e/o riconosciuti pagamenti in contanti.

Art. 8 **(Istruttoria e valutazione delle proposte)**

1. Presso il competente Servizio è istituita apposita Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti presentati, composta dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali con funzioni di Presidente, da due funzionari regionali e da un segretario; la Commissione può avvalersi di un esperto quale supporto per la selezione dei progetti.
2. La Commissione Tecnica in particolare:
 - procede al censimento delle proposte di attività ammissibili, di cui al precedente art. 4;
 - valuta le proposte ammissibili in rapporto alle caratteristiche progettuali, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 5;
 - ripartisce e assegna i finanziamenti sulla base della valutazione di merito dei progetti, tenendo conto altresì dell'ammontare massimo previsto per ciascuna delle tipologie progettuali, di cui al comma 1 del precedente art. 3, e rimodulabile ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
 - predispone l'elenco dei beneficiari e lo trasmette al competente Servizio per i successivi provvedimenti (comunicazione al Ministero, impegni di spesa, comunicazione agli interessati, liquidazione anticipi, ecc).

Art. 9 **(Erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese)**

1. È ammessa la liquidazione di anticipi fino al 70% del finanziamento assegnato.
2. La liquidazione del saldo avverrà secondo esigibilità, a seguito di rendicontazione prodotta a norma di legge, da presentare entro 45 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, salvo proroghe specificatamente motivate e autorizzate.
3. Altri obblighi a carico dei beneficiari:
 - a. riportare sul materiale informativo e promozionale dell'iniziativa, online e cartacei, i **loghi** del Ministero **MiBACT** e della **Regione Abruzzo** con la dicitura *“Iniziativa finanziata dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo”*;
 - b. consegnare copia del materiale promozionale realizzato per l'iniziativa: cataloghi, programmi, audiovisivi informativi e quant'altro diffuso ai fini pubblicitari.
4. Qualora l'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate dovesse risultare inferiore a quello del finanziamento assegnato, l'entità del saldo verrà rimodulata come differenza tra l'importo finale dovuto diminuito di quello dell'anticipo percepito, ovvero nel caso in cui dovesse risultare inferiore a quello dell'anticipo percepito si procederà al recupero dell'ecedenza erogata.

Art. 10 **(Revoca e restituzione del finanziamento)**

1. Premesso che il competente Servizio ha facoltà di richiedere all'ente beneficiario eventuali integrazioni documentali e/o chiarimenti del caso, nonché di rideterminare l'importo finale del

finanziamento in rapporto a quello delle spese effettivamente sostenute e documentate, il finanziamento viene revocato nei seguenti casi:

- a. mancata esecuzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'ente beneficiario;
- b. mancata presentazione del rendiconto nei prescritti termini di tempo;
- c. mancata presentazione delle integrazioni documentali nei termini prescritti dal Servizio;
- d. realizzazione dell'iniziativa in modo difforme dalla proposta ammessa a finanziamento;
- e. esposizione nel rendiconto di voci di spese diverse da quelle preventivate nel piano finanziario della proposta ammessa a finanziamento;
- f. utilizzo, anche parziale, del finanziamento per scopi diversi da quelli che ne hanno motivato l'assegnazione;
- g. gravi inadempimenti dell'ente beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Atto di Indirizzo, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli effettuati a campione.

2. Qualora sia disposta la revoca, l'ente beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipazione percepita, maggiorata degli interessi legali.

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Bando valgono le vigenti norme generali europee, nazionali e regionali di riferimento e rispettivi regolamenti.